SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 luglio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 54

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lambdaxel» *(14A05025)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solaraze» *(14A05026)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lamisil» *(14A05027)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Femara» *(14A05028)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Creon» *(14A05030)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Maalox» *(14A05031)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loperamide Angenerico» *(14A05032)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daflon» *(14A05033)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arvenum» *(14A05034)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dermomycin Cort» *(14A05035)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Striverdi Respimat» *(14A05036)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gelistrol» *(14A05037)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Blissel» *(14A05038)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Calcijex» *(14A05039)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Lormetazepam Mylan Generics» *(14A05040)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Lonarid» *(14A05041)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Eclipse» *(14A05042)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Omeprazolo Alter» *(14A05043)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Surmontil» *(14A05044)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Diclofan» *(14A05045)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Clenil Compositum» *(14A05046)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Ursacol» *(14A05047)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imidazyl Antistaminico» *(14A05048)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imidazyl» *(14A05049)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Albumina Umana Behring» *(14A05050)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Albital» *(14A05051)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antiflog» *(14A05052)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buscofen» *(14A05053)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina Ranbaxy» *(14A05054)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vertiserc» *(14A05055)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Influpozzi Adiuvato» *(14A05056)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina Zentiva» *(14A05057)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nitens» *(14A05058)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Limican» *(14A05059)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Canesten» *(14A05060)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Reductil» *(14A05061)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Ibandronico Avansor». *(14A05062)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietracatella e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pietracatella (Campobasso);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da cinque consiglieri su nove assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pietracatella (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Nicolina Testa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pietracatella (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da nove consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da cinque componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 13 giugno 2014, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 giugno 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pietracatella (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Nicolina Testa.

Roma, 25 giugno 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A05195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Scilla e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Scilla (Reggio Calabria);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scilla (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Aldo Aldi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Scilla (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 giugno 2014, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 6 giugno 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scilla (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Aldo Aldi.

Roma, 19 giugno 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A05196

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2014.

Scioglimento del Consiglio comunale di Sant'Angelo a Fasanella e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sant'Angelo a Fasanella (Salerno);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 23 maggio 2014, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Angelo a Fasanella (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Raffaella De Asmundis è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Angelo a Fasanella (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Francesco Tiemo.

Il citato amministratore, in data 23 maggio 2014, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salemo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 giugno 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del corrunissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Angelo a Fasanella (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Raffaella De Asmundis.

Roma, 25 giugno 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A05197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Castrovillari e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Castrovillari (Cosenza);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castrovillari (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Massimo Mariani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castrovillari (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 26 maggio 2014.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 26 maggio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castrovillari (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Massimo Mariani.

Roma, 19 giugno 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A05198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2014.

Attribuzione al vicepresidente della Provincia di Lecco dei poteri consiliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi dell'amministrazione provinciale di Lecco ed il presidente nella persona del sig. Daniele Nava;

Vista la deliberazione n. 36 del 3 giugno 2014, con la quale il consiglio provinciale ha dichiarato la decadenza del sig. Daniele Nava dalla carica di presidente, a seguito dell'avvenuta nomina del predetto alla carica di sottosegretario nella giunta della regione Lombardia;

Visti gli articoli 53 e 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Visto l'art. 1, commi 79 e 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che, nel dettare disposizioni derogatorie alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 325, della legge di stabilità 2014, applicabili alle province i cui organi elettivi devono essere rinnovati, per scadenza naturale, nel 2014, stabilisce che il presidente, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta, restano in carica per lo svolgimento delle funzioni previste dallo stesso comma 82;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Stefano Simonetti, vicepresidente della provincia di Lecco, a far data dall'11 giugno 2014, assumendo i poteri del consiglio provinciale, resta in carica per l'eser-

cizio delle funzioni di cui all'art. 1, comma 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56, affiancato dalla giunta.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della repubblica

Il consiglio provinciale di Lecco è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con la contestuale elezione del presidente nella persona del sig. Daniele Nava, proclamato eletto il 10 giugno 2009.

Il presidente della Regione Lombardia, con decreto n. 3621 del 30 aprile 2014, ha nominato il sig. Nava sottosegretario alle riforme istituzionali, agli enti locali, alle sedi territoriali e alla programmazione negoziata.

In relazione alla predetta nomina, il consiglio provinciale, con deliberazione n. 36 del 3 giugno 2014, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di presidente, in ragione della sopravvenuta incompatibilità, prevista dal combinato disposto dell'art. 25 dello statuto della Regione Lombardia e dell'art. 16 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33.

Secondo quanto disposto dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in caso di decadenza del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 141 dello stesso decreto legislativo. Fino alle nuove elezioni, le funzioni del presidente della provincia sono svolte dal vicepresidente e permangono in carica il consiglio e la giunta.

L'art. 1, comma 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nel dettare disposizioni derogatorie alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 325, della legge di stabilità 2014, applicabili alle province i cui organi elettivi devono essere rinnovati nel 2014, ha previsto la permanenza in carica dei presidenti delle province, che assumono le funzioni consiliari, affiancati dalla giunta, per lo svolgimento delle funzioni individuate nello stesso comma.

Nel caso di specie, avendo gli organi elettivi della provincia terminato il proprio mandato il 10 giugno 2014, è necessario ricondurre la fattispecie concreta alle previsioni del comma 82 citato, al fine di garantire la transizione dell'istituto provinciale al nuovo regime dettato per la rappresentanza locale.

Infatti, pur in assenza del consiglio provinciale, le funzioni consiliari restano in capo all'attuale organo di vertice provinciale che, in relazione alla richiamata normativa, deve essere individuato nel vicepresidente della provincia.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 1, e 141 del TUOEL nonché dell'art. 1, comma 82, della legge n. 7 aprile 2014, n. 56, si sottopone alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si prende atto che l'ente, alla scadenza naturale del mandato degli organi elettivi, era affidato al vicepresidente della provincia, il quale, a far data dall'11 giugno 2014, assume i poteri consiliari, affiancato dalla giunta per l'espletamento delle funzioni di cui allo stesso comma 82.

Roma, 25 giugno 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A05216

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Travagliato e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Travagliato (Brescia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Travagliato (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Rosario Pasquariello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Travagliato (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 21 maggio 2014, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 21 maggio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Travagliato (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Rosario Pasquariello.

Roma, 19 giugno 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A05217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Calvi dell'Umbria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Calvi dell'Umbria (Terni);

Considerato altresì che, in data 9 giugno 2014, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Calvi dell'Umbria (Terni) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Calvi dell'Umbria (Terni) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Silvano Lorenzoni.

Il citato amministratore, in data 9 giugno 2014, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calvi dell'Umbria (Terni).

Roma, 19 giugno 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A05218

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 2014.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sotto-

scrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 luglio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 92.627 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 luglio 2014 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 365 giorni con scadenza 14 luglio 2015, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 luglio 2014. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2015.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articolo 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 11 luglio 2014.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2014

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

14A05468

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 giugno 2014.

Scioglimento della «Soc. cooperativa di consumo Giuseppe Rabuffi di Calendasco a r.l.», in Calendasco e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 13 dicembre 2012, effettuate dai revisori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 1° ottobre 2013, prot. n. 0159199, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Soc. cooperativa di consumo Giuseppe Rabuffi di Calendasco a r.l.», con sede in Calendasco (Piacenza), costituita in data 15 luglio 1945, codice fiscale n. 00715920336, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Cristina Betta, nata a Piacenza il 17 luglio 1970, codice fiscale BTTCST70L57G535O, con studio in Piacenza, via Sopramuro n. 49/a.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05146

DECRETO 10 giugno 2014.

Scioglimento della «Ogaristi Costruzioni Generali società cooperativa», in Fondi e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 17 aprile 2013 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 1° ottobre 2013, prot. n.159208, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ogaristi costruzioni generali società cooperativa», con sede in Fondi (Latina), costituita in data 4 marzo 2010, codice fiscale n. 02541830598, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Paolo Ferrera, nato a Sora (Frosinone) il 1° agosto 1951, codice fiscale FRRPLA51M01I838I e domiciliato in Sora (Frosinone), via Principe Umberto n. 3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05148

DECRETO 10 giugno 2014.

Scioglimento della «Cooperativa sociale stringi i denti e vai», in Arce e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 20 aprile 2012 e successivo accertamento del 3 agosto 2012 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi, nonché presso l'Agenzia del territorio competente da cui risulta che l'ente è proprietario di beni immobili;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 17 dicembre 2013, prot. n. 207860, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale stringi i denti e vai», con sede in Arce (Frosinone), costituita in data 25 febbraio 2005, codice fiscale n. 02383000607, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Buerti, nato a Frosinone il 6 agosto 1983, codice fiscale BRTLCU83M06D810Q domiciliato in Torrice (Frosinone), via Selva Piana n. 68.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05149

DECRETO 10 giugno 2014.

Scioglimento della «Promoed società cooperativa», in Monte San Giovanni Campano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancato accertamento del 29 aprile 2013 effettuate dal revisore incaricato dalla Lega nazionale cooperative e mutue e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8, legge 241/90 effettuata in data 17 dicembre 2013 prot. n. 207838, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Promoed Società Cooperativa" con sede in Monte San Giovanni Campano (FR), costituita in data 3 aprile 2009, codice fiscale n. 02589600606, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'Avv. Antonino Romeo, nato a Reggio Calabria il 25 ottobre 1971, codice fiscale RMONNN-71R25H224L, con studio in Roma, via Costantino Morin n. 45.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05150

DECRETO 10 giugno 2014.

Scioglimento della «Società cooperativa San Francesco», in Alatri e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 10 novembre 2012 effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8, legge 241/90 effettuata in data 17 dicembre 2013 prot. n. 207826, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa “Società Cooperativa San Francesco” con sede in Alatri (FR), costituita in data 30 ottobre 1986, codice fiscale n. 01599680608, è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore dott. Luciano Quadrini nato a Sora (FR) il 13 luglio 1960, codice fiscale QDRLCN60L13I838S, con studio in Roma, via Liberiana n. 17.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05151

DECRETO 10 giugno 2014.

Scioglimento della «Roma 76 Nord – Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 12, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l’art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l’art. 1, legge n. 400/75 e l’art. 198, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio con nomina di commissario liquidatore;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 17 luglio 2012 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8, legge 241/90 effettuata in data 17 dicembre 2013 prot. n. 207853, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa “Roma 76 Nord – Società Cooperativa Edilizia a Responsabilità Limitata” con sede in Roma, costituita in data 20 giugno 1975, codice fiscale n. 02602420586, è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Maria Blasi, nato a Roma il 18 aprile 1960, C.F.: BLSLMR60D18H501B, domiciliato in Roma, via Treviso n. 31.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05152

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 2 luglio 2014.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Messina il 1° ottobre 2009. (Ordinanza n. 172).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, prorogato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2012;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, n. 3825 del 27 novembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 3961 del 2 settembre 2011;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 35 del 3 gennaio 2013, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Messina il 1° ottobre 2009.»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, della sopra citata ordinanza n. 35/2013, con cui il dirigente generale del Dipartimento Regionale di protezione civile della Regione Siciliana è stato autorizzato a provvedere, fino al completamento degli interventi programmati nel periodo dell'emergenza, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3815/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota dell'11 giugno 2014, con cui l'assessore della Regione Siciliana con delega alla protezione civile ha rappresentato la necessità di prorogare, per quindici mesi, il termine di vigenza della contabilità speciale intestata al dirigente regionale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana;

Considerato che il termine di mantenimento della predetta contabilità speciale scade l'11 luglio 2014;

Ravvisata, quindi, la necessità di prorogare il termine di vigenza della predetta contabilità speciale, al fine di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Messina il 1° ottobre 2009;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire al dirigente regionale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana di espletare le attività solutorie di competenza, il termine di vigenza della contabilità speciale di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 35 del 3 gennaio 2013, è prorogato di ulteriori quindici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2014

Il Capo del Dipartimento
GABRIELLI

14A05215

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Ramipril Angenerico» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 207/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e Finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della Salute di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali " n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 15/2014 del 15 gennaio 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 28 del 4 febbraio 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura Mutuo riconoscimento IT/H/0209/001-004/R/001 del medicinale RAMIPRIL ANGENERICO con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 15 luglio 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC Angenerico S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Nocera Umbra n. 75 - 00181 Roma - Codice fiscale/partita I.V.A. n. 07287621002, nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 6 giugno 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: RAMIPRIL ANGENERICO.

Numeri A.I.C. e confezioni:

038233019 – "1,25 mg compresse" 10 compresse in blister Al/Al;

038233021 – "1,25 mg compresse" 14 compresse in blister Al/Al;

038233033 – "1,25 mg compresse" 20 compresse in blister Al/Al;

038233045 – "1,25 mg compresse" 28 compresse in blister Al/Al;

038233058 – "1,25 mg compresse" 30 compresse in blister Al/Al;

038233060 – "1,25 mg compresse" 42 compresse in blister Al/Al;

038233072 – "1,25 mg compresse" 50 compresse in blister Al/Al;

038233084 – "1,25 mg compresse" 98 compresse in blister Al/Al;

038233096 – "1,25 mg compresse" 100 compresse in blister Al/Al;

038233197 – “2,5 mg compresse” 10 compresse in blister Al/Al;

038233209 – “2,5 mg compresse” 14 compresse in blister Al/Al;

038233211 – “2,5 mg compresse” 20 compresse in blister Al/Al;

038233223 – “2,5 mg compresse” 28 compresse in blister Al/Al;

038233235 – “2,5 mg compresse” 30 compresse in blister Al/Al;

038233247 – “2,5 mg compresse” 42 compresse in blister Al/Al;

038233250 – “2,5 mg compresse” 50 compresse in blister Al/Al;

038233262 – “2,5 mg compresse” 98 compresse in blister Al/Al;

038233274 – “2,5 mg compresse” 100 compresse in blister Al/Al,

038233375 – “5 mg compresse” 10 compresse in blister Al/Al;

038233387 – “5 mg compresse” 14 compresse in blister Al/Al;

038233399 – “5 mg compresse” 20 compresse in blister Al/Al;

038233401 – “5 mg compresse” 28 compresse in blister Al/Al;

038233413 – “5 mg compresse” 30 compresse in blister Al/Al;

038233425 – “5 mg compresse” 42 compresse in blister Al/Al;

038233437 – “5 mg compresse” 50 compresse in blister Al/Al;

038233449 – “5 mg compresse” 98 compresse in blister Al/Al;

038233452 – “5 mg compresse” 100 compresse in blister Al/Al;

038233553 – “10 mg compresse” 10 compresse in blister Al/Al;

038233565 – “10 mg compresse” 14 compresse in blister Al/Al;

038233577 – “10 mg compresse” 20 compresse in blister Al/Al;

038233589 – “10 mg compresse” 28 compresse in blister Al/Al;

038233591 – “10 mg compresse” 30 compresse in blister Al/Al;

038233603 – “10 Mg compresse” 42 compresse in blister Al/Al;

038233615 – “10 mg compresse” 50 compresse in blister Al/Al;

038233627 – “10 mg compresse” 98 compresse in blister Al/Al;

038233639 – “10 mg compresse” 100 compresse in blister Al/Al.

Titolare AIC: Angenerico S.p.A.

Procedura Mutuo Riconoscimento: IT/H/0209/001-004/R/001.

1. È autorizzato, a decorrere dal data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 15/2014 del 15 gennaio 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 28 del 4 febbraio 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore Generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente “Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

Roma, 25 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05094

DETERMINA 25 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Lisinopril e Idroclorotiazide Doc Generici» in seguito alla determinazione di rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 208/2014).

IL DIRIGENTE
DELL’UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto l'art. 48, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e Finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della Salute di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37, del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 297/2013 del 17 dicembre 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 3 dell'11 gennaio 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura Mutuo riconoscimento IT/H/0212/001-003/R/001 del medicinale LISINOPRIL e IDROCLOROTIAZIDE DOC Generici con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 10 luglio 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC - DOC Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40 - 20121 MILANO - Codice fiscale/partita I.V.A. n. 11845960159 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 6 maggio 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: LISINOPRIL e IDROCLOROTIAZIDE DOC Generici.

Confezioni e numeri A.I.C.:

038706014 - "10 mg/12.5 mg compresse" 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

038706026 - "10 mg/12.5 mg compresse" 30 compresse in contenitore Pp;

038706038 - "10 mg/12.5 mg compresse" 100 compresse in contenitore Pp;

038706040 - "20 mg/12.5 mg compresse" 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

038706053 - "20 mg/12.5 mg compresse" 30 compresse in contenitore Pp;

038706065 - "20 mg/12.5 mg compresse" 100 compresse in contenitore Pp;

038706077 - "20 mg/25 mg compresse" 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

038706089 - "20 mg/25 mg compresse" 30 compresse in contenitore Pp;

038706091 - "20 mg/25 mg compresse" 100 compresse in contenitore Pp.

Titolare AIC: DOC Generici S.r.l.

Procedura Mutuo Riconoscimento: IT/H/0212/001-003/R/001.

1. È autorizzato, a decorrere dal data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 297/2013 del 17 dicembre 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 3 dell'11 gennaio 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della determinazione del Direttore Generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 25 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05095

DETERMINA 30 giugno 2014.

Inserimento del medicinale per uso umano triossido di arsenico (Trisenox) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della Leucemia Acuta Promielocitica (LAP) come terapia di prima linea, in combinazione con ATRA (Acido All-Trans Retinoico) in pazienti con diagnosi confermata geneticamente e non ad alto rischio (globuli bianchi ≤ 10×109/L). (Determina n. 656/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *G.U.* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che il medicinale «triossido di arsenico (Trisenox)», già registrato ed in commercio per altre indicazioni terapeutiche, può costituire una valida alternativa terapeutica nel permettere ai pazienti con diagnosi di Leucemia Acuta Promielocitica (LAP) geneticamente confermata non ad alto rischio (WBC $\leq 10 \times 10^9$/L) di ricevere il miglior trattamento attualmente disponibile in termini di efficacia e sicurezza;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nelle riunioni del 10-12 marzo 2014 – Stralcio Verbale n. 23 e del 12-14 maggio 2014 – Stralcio Verbale n. 25;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale triossido di arsenico (Trisenox) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per le indicazioni terapeutiche citate in premessa;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale triossido di arsenico (Trisenox) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale per il trattamento della Leucemia Acuta Promielocitica (LAP) come terapia di prima linea, in combinazione con ATRA (Acido All-Trans Retinoico) in pazienti con diagnosi confermata geneticamente e non ad alto rischio (globuli bianchi $\leq 10\times10^9$/L).

Art. 3.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Art. 4.

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A05233

DETERMINA 30 giugno 2014.

Aggiornamento parziale alla determina 18 maggio 2011 concernente l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 (Allegato n. 5). (Determina n. 657/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione 18 maggio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2011 concernente l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 12-14 maggio 2014 - Stralcio Verbale n. 25;

Determina:

Art. 1.

Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, citato in premessa, nella specifica sezione suddivisa in otto distinti allegati, viene aggiornato l'allegato n. 5, contenente nuove indicazioni terapeutiche relative a farmaci con uso consolidato nel trattamento correlato ai trapianti, per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio.

Art. 2.

I medicinali inclusi nell'elenco di cui all'art. 1, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle estensioni di indicazioni riportate nell'elenco medesimo.

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO 5 - Giugno 2014

FARMACI CON USO CONSOLIDATO NEL TRATTAMENTO CORRELATO AI TRAPIANTI PER INDICAZIONI ANCHE DIFFERENTI DA QUELLE PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Nome composto	Indicazioni già autorizzate	**Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.**
Basiliximab	Indicato per la profilassi del rigetto acuto in pazienti adulti e pediatrici (1-17 anni) sottoposti a trapianto renale allogenico *de novo*. Deve essere usato in associazione ad un trattamento immunosoppressivo a base di ciclosporina in microemulsione e corticosteroidi nei pazienti con una quantità di anticorpi reattivi inferiore all'80%, o in uno schema terapeutico immunosoppressivo di mantenimento in triplice terapia comprendente ciclosporina in microemulsione, corticosteroidi e azatioprina o micofenolato mofetile	Profilassi del rigetto acuto in pazienti adulti e pediatrici sottoposti a trapianto di fegato e a Trapianto isole di Langerhans. Profilassi del rigetto acuto in pazienti adulti sottoposti a trapianto di rene e pancreas. Profilassi del rigetto acuto in pazienti adulti e pediatrici sottoposti a trapianto di cuore. Terapia immunodepressiva e antirigetto in pazienti adulti e pediatrici sottoposti a tx di intestino e multi-viscerale. Profilassi della aGVHD in pazienti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche non manipolate da donatore familiare HLA aploidentico
Etanercept (e.v.)	Artrite reumatoide: in associazione con metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide in fase attiva da moderata a grave negli adulti quando la risposta ai farmaci antireumatici modificanti la malattia, metotressato incluso (a meno che controindicato), è risultata inadeguata. Può essere utilizzato in monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuo con il metotressato è inappropriato. Indicato anche nel trattamento dell'artrite reumatoide grave, attiva e	Trattamento aGvHD in prima linea o resistente a terapia con steroidi.

ALLEGATO 5 - Giugno 2014

Nome composto	Indicazioni già autorizzate	Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.
	progressiva negli adulti non trattati precedentemente con metotressato. Da solo o in associazione con metotressato, ha dimostrato di ridurre il tasso di progressione del danno delle articolazioni, come misurato radiograficamente, e di migliorare la funzione fisica. Artrite idiopatica giovanile: trattamento della poliartrite (positiva o negativa al fattore reumatoide) e dell'oligoartrite estesa in bambini e adolescenti a partire dai 2 anni d'età che hanno mostrato una risposta inadeguata, o che sono risultati intolleranti, al metotressato. Trattamento dell'artrite psoriasica in adolescenti a partire dai 12 anni di età che hanno mostrato una risposta inadeguata, o che sono risultati intolleranti, al metotressato. Trattamento dell'artrite correlata ad entesite inadolescenti a partire dai 12 anni di età che hanno mostrato una risposta inadeguata, o che sono risultati intolleranti, alla terapia convenzionale. Non è stato studiato su bambini di età inferiore ai 2 anni. Artrite psoriasica: trattamento dell'artrite psoriasica in fase attiva e progressiva negli adulti, quando la risposta ai farmaci antireumatici modificanti la malattia è risultata inadeguata. Ha dimostrato di migliorare la funzione fisica in pazienti con artrite psoriasica, e di ridurre il tasso di progressione del danno periferico alle articolazioni come da rilevazioni ai raggi X in pazienti con sottotipi	

ALLEGATO 5 - Giugno 2014

Nome composto	Indicazioni già autorizzate	**Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.**
	simmetrici poliarticolari della malattia. Spondilite anchilosante: trattamento della spondilite anchilosante grave in fase attiva negli adulti che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale. Psoriasi a placche: trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave negli adulti che non hanno risposto, o presentano una controindicazione, o sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, inclusi ciclosporina, metotressato o psoralene e luce ultravioletta A (PUVA). Psoriasi pediatrica a placche: trattamento della psoriasi a placche cronica grave nei bambini ed adolescenti a partire dagli 6 anni d'età che non sono controllati in maniera adeguata da altre terapie sistemiche o fototerapie o che sono intolleranti ad esse.	
Everolimus 0,25/0,5/0,75/1mg	Profilassi del rigetto d'organo in pazienti adulti, a rischio immunologico da lieve a moderato, sottoposti a trapianto renale o cardiaco allogenico. Everolimus deve essere utilizzato in associazione con ciclosporina in microemulsione e corticosteroidi. Tumori neuroendocrini di origine pancreatica: è indicato per il trattamento di tumori neuroendocrini di origine pancreatica, bene o moderatamente differenziati, non operabili o metastatici, in progressione di malattia, negli adulti.	Profilassi del rigetto acuto in pazienti pediatrici sottoposti a trapianto di rene. Profilassi del rigetto acuto in pazienti adulti sottoposti a trapianto di polmone. Pazienti con trapianto di fegato che necessitano la riduzione/sospensione nell'inibitore della calcineurina con problemi di tossicità renale. Trapianto di fegato pediatrico Terapia immunodepressiva e antirigetto in pazienti adulti e pediatrici sottoposti a tx di intestino e multi-viscerale.

ALLEGATO 5 - Giugno 2014

Nome composto	Indicazioni già autorizzate	**Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.**
Fattori di crescita dei leucociti: • **filgrastim** • **lenograstim**	**Filgrastim:** Riduzione della durata della neutropenia e dell'incidenza di neutropenia febbrile in pazienti trattati con chemioterapia citotossica standard per affezioni maligne (con l'eccezione della leucemia mieloide cronica e delle sindromi mielodisplastiche) e per la riduzione della durata della neutropenia in pazienti sottoposti a terapia mieloablativa seguita da trapianto di midollo osseo considerati a maggior rischio di neutropenia grave prolungata. La sicurezza e l'efficacia di filgrastim sono simili negli adulti e nei bambini trattati con chemioterapia citotossica. Indicato per la mobilizzazione delle cellule progenitrici del sangue periferico (PBPC). In pazienti, bambini o adulti, con neutropenia grave congenita, ciclica o idiopatica, con una conta assoluta di neutrofili (CAN) $\leq 0,5 \times 10^9/l$, e una storia di infezioni gravi o ricorrenti, una somministrazione a lungo termine del farmaco è indicata per incrementare la conta dei neutrofili e per ridurre l'incidenza e la durata delle complicanze correlate all'infezione. Indicato per il trattamento della neutropenia persistente (CAN minore o uguale a $1,0 \times 10^9/l$) in pazienti con infezione da HIV avanzata, per ridurre il rischio di infezioni batteriche quando non siano appropriate altre opzioni per controllare la neutropenia	Neutropenia (neutrofili < 750/L) nei pazienti trapiantati di fegato o con diagnosi clinica di cirrosi, che ricevono interferone standard o peghilato in monoterapia o in combinazione con ribavirina e che presentano risposta virologica precoce alla terapia. Neutropenia nei pazienti trapiantati di rene

ALLEGATO 5 - Giugno 2014

Nome composto	Indicazioni già autorizzate	**Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.**
	Lenograstim: Riduzione della durata della neutropenia in pazienti (con neoplasia non mieloide) sottoposti a terapia mieloablativa, seguita da trapianto di midollo osseo (BMT), considerati ad aumentato rischio di neutropenia grave prolungata. Riduzione della durata della neutropenia grave e delle complicanze associate in pazienti sottoposti a schemi di chemioterapia citotossica associati ad una incidenza significativa di neutropenia febbrile. Mobilizzazione delle cellule progenitrici del sangue periferico (PBPC).	
Fotemustina (e.v.)	Melanoma maligno disseminato, comprese le localizzazioni cerebrali. Tumori cerebrali primitivi.	In sostituzione della carmustina nel condizionamento BEAM.
Imatinib (os)	• pazienti adulti e pediatrici con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia (bcr-abl) positivo (Ph+) di nuova diagnosi, per i quali il trapianto di midollo osseo non è considerato come trattamento di prima linea. • pazienti adulti e pediatrici con LMC Ph+ in fase cronica dopo il fallimento della terapia con interferone-alfa, o in fase accelerata o in crisi blastica. • pazienti adulti con leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) di nuova diagnosi integrato con chemioterapia. • pazienti adulti con LLA Ph+ recidivante o refrattaria come monoterapia.	Terapia della malattia del trapianto contro l'ospite comprensiva dei quadri di bronchiolite.

ALLEGATO 5 - Giugno 2014

Nome composto	Indicazioni già autorizzate	**Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.**
	• pazienti adulti con malattie mielodisplastiche/mieloproliferative (MDS/MPD) associate a riarrangiamenti del gene del recettore per il fattore di crescita di origine piastrinica (PDGFR). • pazienti adulti con sindrome ipereosinofila avanzata (HES) e/o con leucemia eosinofila cronica (LEC) con riarrangiamento FIP1L1-PDGFRα. • il trattamento di pazienti adulti con tumori stromali del tratto gastro-intestinale (GIST) maligni non operabili e/o metastatici, positivi al Kit (CD 117). • il trattamento adiuvante di pazienti adulti con un significativo rischio di recidiva dopo resezione di GIST positivi al Kit (CD 117). I pazienti con un rischio di recidiva basso o molto basso non dovrebbero ricevere il trattamento adiuvante. • il trattamento di pazienti adulti con dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) non resecabile e pazienti adulti con DFSP recidivante e/o metastatico non eleggibili per la chirurgia..	
Immunoglobulina di coniglio antitimocitaria	Profilassi e trattamento degli episodi di rigetto dopo trapianto di rene, cuore, fegato, pancreas. Profilassi nell'adulto della malattia acuta e cronica da trapianto verso ospite (Graft versus Host Disease, GvHD). Trattamento dell'anemia aplastica quando le altre terapie sono inefficaci	Trattamento e profilassi nell'adulto della malattia acuta e cronica da trapianto verso ospite (Graft versus Host Disease, GvHD) Profilassi e trattamento nel paziente pediatrico della malattia acuta e cronica da trapianto verso ospite (Graft versus Host Disease, GvHD) Regime di condizionamento nel trapianto autologo per malattie autoimmuni Profilassi degli episodi di rigetto acuto dopo trapianto di polmone in soggetti con fibrosi cistica

ALLEGATO 5 - Giugno 2014

Nome composto	Indicazioni già autorizzate	**Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.**
Micofenolato Mofetile	Profilassi del rigetto acuto in pazienti che ricevono un allotrapianto renale, cardiaco o epatico in associazione con ciclosporina e corticosteroidi.	Trapianto cuore pediatrico; trapianto fegato pediatrico; trapianto pancreas; trapianto polmone; Profilassi e trattamento della GVHD nel trapianto di cellule staminali emopoietiche; trapianto isole di Langerhans Terapia immunodepressiva e antirigetto in pazienti adulti e pediatrici sottoposti a tx di intestino e multi-viscerale. Profilassi e terapia della GVHD acuta e cronica nel trapianto di cellule staminali emopoietiche pediatrico (Midollo, Sangue periferico, Cordone Ombelicale)
Micofenolato Sodico	E' indicato in associazione con ciclosporina e corticosteroidi, per la profilassi del rigetto acuto, in pazienti adulti che ricevono un trapianto allogenico di rene.	Profilassi del rigetto acuto in pazienti adulti con trapianto di cuore. Pazienti adulti con trapianto di fegato e di cuore in cui il micofenolato mofetile dia effetti collaterali di tipo gastroenterico che richiedano la diminuzione/sospensione della dose. Profilassi del rigetto acuto nel trapianto di rene in associazione con Tacrolimus Profilassi e terapia della GVHD acuta e cronica nel trapianto di cellule staminali emopoietiche di pazienti adulti e pediatrici.
Rapamicina (sirolimus)	Profilassi del rigetto d'organo in pazienti adulti con rischio immunologico da lieve a moderato che hanno ricevuto trapianto di rene. Utilizzare il farmaco inizialmente in associazione con ciclosporina microemulsione e corticosteroidi per un periodo da 2 a 3 mesi. Il farmaco può essere continuato come terapia di mantenimento in associazione a corticosteroidi soltanto se la ciclosporina in microemulsione può essere progressivamente eliminata.	Trapianto fegato; trapianto pediatrico di fegato e/o rene; profilassi e terapia trapianto di cellule staminali emopoietiche; trapianto pancreas, cuore, polmone. Trapianto isole di Langerhans Terapia immunodepressiva e antirigetto in pazienti adulti e pediatrici sottoposti a tx di intestino e multi-viscerale. Profilassi e terapia della GVHD acuta e cronica nel trapianto di cellule staminali emopoietiche del bambino.

ALLEGATO 5 - Giugno 2014

Nome composto	Indicazioni già autorizzate	**Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.**
Rituximab	Linfoma non-Hodgkin (LNH) è indicato per il trattamento di pazienti affetti da linfoma follicolare in III-IV stadio precedentemente non trattati, in associazione a chemioterapia. La terapia di mantenimento è indicata per il trattamento di pazienti con linfoma follicolare che rispondono a terapia di induzione. In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti con linfoma follicolare in III-IV stadio che sono chemioresistenti o sono in seconda o successiva ricaduta dopo chemioterapia. E' indicato per il trattamento di pazienti affetti da linfoma non-Hodgkin, CD20 positivo, diffuso a grandi cellule B, in associazione a chemioterapia CHOP (ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina, prednisolone). Leucemia linfatica cronica (LLC) In associazione a chemioterapia è indicato per il trattamento di pazienti con leucemia linfatica cronica precedentemente non trattata e recidiva/refrattaria. Sono disponibili solo dati limitati sull'efficacia e la sicurezza per pazienti precedentemente trattati con anticorpi monoclonali, incluso Rituximab, o per pazienti refrattari a un trattamento precedente con Rituximab più chemioterapia. Artrite reumatoide In associazione a metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva di grado grave in pazienti adulti che hanno mostrato un'inadeguata risposta o un'intolleranza ad altri farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD),	Nei regimi di condizionamento al trapianto di cellule staminali emopoietiche allogeniche per la profilassi della GVHD acuta e cronica.

ALLEGATO 5 - Giugno 2014

Nome composto	Indicazioni già autorizzate	Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.
	comprendenti uno o più inibitori del fattore di necrosi tumorale (TNF). Rituximab ha mostrato di ridurre la percentuale di progressione del danno articolare, come valutato mediante raggi X e di migliorare le funzioni fisiche, quando somministrato in associazione a metotressato. Granulomatosi con poliangite e poliangite microscopica Rituximab in associazione con glucocorticoidi è indicato per l'induzione della remissione nei pazienti adulti con Granulomatosi con poliangite (di Wegener) (GPA) e poliangite microscopica (MPA) attiva di grado grave.	
Siero antilinfocitario di cavallo	**Renal transplantation** ATGAM soluzione sterile è indicato per il controllo del rigetto allogenico nei pazienti sottoposti a trapianto di rene. Quando viene somministrato con la terapia convenzionale al momento del rigetto, esso aumenta la frequenza della risoluzione dell'episodio di rigetto acuto. Il farmaco è stato pag. 9anche somministrato quale aggiunta ad altre terapie immunosoppressive per ritardare l'insorgere del primo episodio di rigetto. I dati finora raccolti, non hanno dimostrato in modo significativo un miglioramento nella sopravvivenza al trapianto associato alla terapia per ritardare l'insorgere del primo episodio di rigetto.	Regime di condizionamento nel trapianto autologo per malattie autoimmuni.

ALLEGATO 5 - Giugno 2014

Nome composto	Indicazioni già autorizzate	**Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.**
	Aplastic Anemia ATGAM è indicato per il trattamento dell'anemia aplastica da moderata a grave, in pazienti non candidabili al trapianto di midollo osseo.	
Tacrolimus	Profilassi del rigetto del trapianto nei pazienti adulti riceventi trapianto allogenico di rene o di fegato. Trattamento del rigetto allogenico resistente al trattamento con altri immunosoppressori nei pazienti adulti. (ADVAGRAF) Profilassi del rigetto del trapianto nei pazienti adulti e pediatrici riceventi trapianto allogenico di rene, di fegato o di cuore. Trattamento del rigetto allogenico resistente al trattamento con altri medicinali immunosoppressori nei pazienti adulti e pediatrici. (MODIGRAF).	Profilassi AR in trapianto di cuore-polmone, trapianto polmone, trapianto pancreas, trapianto rene - pancreas, trapianto intestino, trapianto isole di Langerhans; profilassi AR e trattamento e profilassi GVHD acuta e cronica in trapianto di cellule staminali emopoietiche nell'adulto e nel bambino. Tutte le indicazioni anche in associazione con altri farmaci ad attività immunosoppressiva o immunomodulante e/o steroide.
Treosulfano	Farmaco estero con l'indicazione registrata per carcinoma ovarico: *For the treatment of all types of ovarian cancer, either supplementary to surgery or palliatively. Some uncontrolled studies have suggested activity in a wider range of neoplasms. Because of a lack of cross-resistance reported between treosulfan and other cytotoxic agents treosulfan may be useful in any neoplasm refractive to conventional therapy. Treosulfan has been used in combination regimens in conjunction with vincristine, methotrexate, 5-FU and procarbazine.*	Nei regimi di condizionamento del trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) del bambino e dell'adulto affetti da patologia oncologica e non oncologica ad alto rischio di tossicità.

ALLEGATO 5 - Giugno 2014

Nome composto	Indicazioni già autorizzate	**Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.**
Valganciclovir	Trattamento di induzione e mantenimento della retinite da CMV in pazienti con AIDS. Prevenzione della malattia da CMV in pazienti CMV negativi e sottoposti a trapianto d'organo SOLIDO da donatore CMV positivo.	Trapianto di cellule staminali emopoietiche; trapianto d'organo solido in pazienti adulti e pediatrici. E' ammesso l'utilizzo del valganciclovir come terapia preventiva della malattia da CMV nei pazienti sottoposti a trapianto di rene. E' ammesso l'utilizzo del valganciclovir come terapia preventiva della malattia da CMV nei pazienti sottoposti a trapianto di organo solido. Trapianto di cellule staminali emopoietiche allogeniche in pazienti pediatrici.

14A05234

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di nuove serie di buoni fruttiferi postali e alla possibilità di disporre bonifici in ingresso sul libretto Smart provenienti da conti correnti del circuito bancario, facenti capo al medesimo intestatario o cointestatario.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 10 luglio 2014, ha in emissione cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle "C15", "G12", "M94", "P67", "T31", "W02".

Dalla data di emissione non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie dei buoni fruttiferi postali con le sigle "C14", "G11", "M93", "P66", "T30", "W01".

Ai sensi del medesimo decreto, si rende noto altresì che a partire dal 10 luglio 2014, ai titolari del libretto nominativo Smart è consentito disporre bonifici in ingresso sul proprio libretto Smart provenienti da conti correnti del circuito bancario facenti capo al medesimo intestatario o cointestatario, previa richiesta di autorizzazione presentata all'ufficio postale.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

14A05478

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA

Comunicato relativo al provvedimento 22 maggio 2014, recante: «Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi. (Decreto n. 6/2014)», dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica.

Si riportano qui di seguito gli Allegati 1 e 2 del provvedimento citato in epigrafe, non pubblicati per mero errore materiale nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2014.

Allegato 1 - TIPOLOGIE DI BENI

(Rif. Art. 8, comma 2 del Regolamento per l'acquisizione in economia)

1	arredi e attrezzature per le quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti	20.000,00
2a)	Riviste scientifiche italiane ed estere in abbonamento (cartaceo e/o on-line)	200.000,00
2b)	abbonamento a banche dati riconosciute dal MIUR per la valutazione della ricerca	80.000,00
2c)	periodici di natura giuridico-amministrativa, quotidiani, monografie, articoli scientifici (cui non è economico l'abbonamento all'intera collana), normativa tecnica	20.000,00
3	materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere	50.000,00
4	materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale	35.000,00
5a)	Componentisctica e sensoristica elettronica ed elettromagnetica	200.000,00
5b)	Componentisctica e sensoristica optoelettronica	200.000,00
5c)	Componentistica e sensoristica termomeccanica	200.000,00
5d)	Prodotti chimici, gas tecnici e idonei contenitori	200.000,00
6	prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi	15.000,00
7	vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti	40.000,00
8	beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto in occasione di riunioni istituzionali	5.000,00
9	combustibile per il riscaldamento di immobili	200.000,00
10	fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali	200.000,00
11	materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi	20.000,00
12	attrezzature per l'arredo	20.000,00
13	sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali	30.000,00
14	coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi	10.000,00
15	acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati	5.000,00
16	fornitura materiali servizi igienici	20.000,00
17	forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi	15.000,00
18	forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura	200.000,00

19	forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.	200.000,00
20	Prestazioni periodiche di forniture alla scadenza dei relativi contratti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria	200.000,00
21	Acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati, spese postali e telegrafiche	9.000,00
22	Lavorazioni meccaniche esterne (es. particolari meccanici costruiti su disegno)	30.000,00
23	Acquisto software e licenze per sistemi operativi e applicativi (inclusi rinnovi)	100.000,00
24	Spese amministrative per la gestione del know how	10.000,00
25	Acquisto di componentistica per la messa a norma ai sensi del D.lgs. 81/2008 di medicinali ed attrezzatura per il primo soccorso	180.000,00
26	Audit e certificazioni per contratti comunitari	15.000,00
27	Materie prime e semi lavorate (ferro, rame, alluminio,ecc.)	20.000,00
28	Acquisto di attrezzature tecniche (macchinari, arredi per laboratori, impianti di servizio per laboratori ecc)	200.000,00
29	A19-Acquisto di attrezzature informatiche (server, ifrastrutture di rete, sistemi acquisizione dati, ecc)	200.000,00
30	A20-Acquisto di apparecchiature per il calcolo elettronico (infrastrutture di calcolo,workstation, portatili, stampanti, scanner, ecc.)	200.000,00
31	veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli	50.000,00
32	apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)	200.000,00
33	mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica)	100.000,00
34	Calibratori, multimetri, generatori di segnali, oscilloscopi, generatori di frequenza,ecc	200.000,00
35	Sistemi laser, fotorivelatori, goniometri, amplificatori, giunzioni, sistemi raman ecc.	200.000,00
36	Strumentazione acustica, trasduttori termomeccanici e connessi sistemi di eleaborazione	200.000,00

Allegato 2 - TIPOLOGIE DI SERVIZI

(Rif. Art. 9, comma 3 del Regolamento per l'acquisizione in economia)

1	servizi di manutenzione ordinarie di infrastrutture tecniche comuni (oper e impianti) di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 1:	200.000,00
2	Manutenzione apparecchiature di laboratorio e di ufficio	200.000,00
3	noleggio, manutenzione, riparazione e lavaggio autoveicoli	15.000,00
4	servizi di trasporto di strumentazione e campioni metrologici e trasporto di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria compresi quelli attinenti al servizio postale, di cui all'allegato II.A del Codice	35.000,00
5	servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 5,	40.000,00
6	servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 6, compresi i contratti assicurativi per dipendenti e amministratori, nonché per beni mobili ed immobili, e i contratti di leasing	80.000,00
7	servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 7, compresi l'assistenza e manutenzione hardware e software, i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di egovernement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software	80.000,00
8	servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 8, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socioeconomiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie	120.000,00
9	servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 9 compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti	5.000,00
10	servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A del Codice	25.000,00
11	servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 11, compresa la predisposizione e lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico	30.000,00
12	servizi pubblicitari cui all'allegato II.A del Codice, categoria 13, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi	30.000,00
13	servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A del Codice	200.000,00
14	servizi di stampa per scopi istituzionali:stampati tipografici, traduzioni	20.000,00
15	eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 16	100.000,00
16	servizi legali di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 21	50.000,00

17	servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 23, compresi i servizi di vigilanza, sorveglianza e custodia di immobili, del territorio e di manifestazioni, nonché servizi per l'attuazione degli obblighi della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008	120.000,00
18	servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 24 comprese gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni vari, nonchè servizi per la diffusione della cultura scientifica	15.000,00
19	servizi di assistenza logistica a ricercatori ospiti nazionali ed internazionali anche nell'ambito di programmi di ricerca internazionali	60.000,00
20	servizi per l'organizzazione eventi scientifici sui temi Istituzionali	200.000,00
21	servizi tecnici	40.000,00
22	servizi di taratura, effettuazione misure e accreditamento	20.000,00
23	servizi di facchinaggio, trasloco e altri servizi di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 27	40.000,00

14A05214

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Adozione del Piano antincendio boschivo (piano *AIB)*, con periodo di validità 2014-2018, predisposto dall'Ente gestore della Riserva Naturale Statale Torre Guaceto.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, DM Prot. 170 del 25 giugno 2014, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piano AIB) 2014-2018 predisposto dall'Ente gestore della Riserva Naturale Statale Torre Guaceto ricadente nel territorio della Regione Puglia, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it/natura/aree naturali protette/attività antincendi boschivi, all'interno di normativa, decreti e ordinanze.

14A05193

Adozione dei Piani antincendio boschivo (piani AIB), con periodo di validità 2012-2016, predisposti dal Corpo Forestale dello Stato quale ente gestore delle Riserve Naturali Statali Monte Velino, Lago Pantaniello e Pineta di Santa Filomena, ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, DM Prot. 169 del 25 giugno 2014, sono stati adottati i Piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piani AIB) 2012-2016 predisposti dal Corpo Forestale dello Stato, quale ente gestore delle Riserve Naturali Statali Monte Velino, Lago Pantaniello e Pineta di Santa Filomena ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it/natura/aree naturali protette/attività antincendi boschivi, all'interno di normativa, decreti e ordinanze.

14A05194

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco dei notai dispensandi per limiti di età, terzo quadrimestre 2014.

Con decreti direttoriale del 30 giugno 2014, vistati dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 3 luglio 2014 sono stati dispensati i seguenti notai nati nel terzo quadrimestre dell'anno 1939:

VINCENTI Ennio, nato a Nereto il 1° settembre 1939, residente nel Comune di Alba Adriatica (distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 1° settembre 2014.

GRIMALDI Nicola, nato a Bari il 5 settembre 1939, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 5 settembre 2014.

PICCININI Enrico, nato a Terni il 7 settembre 1939, residente nel Comune di Tarvisio (distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 7 settembre 2014.

PAROLA Carlo Alberto, nato a La Morra il 18 settembre 1939, residente nel Comune di Cuneo (distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18 settembre 2014.

LAFFRANCHI Gian Luigi, nato a Borgomanero il 3 ottobre 1939, residente nel Comune di Gorgonzola (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 3 ottobre 2014.

GIAMPORCARO Francesco, nato a Vittoria il 4 ottobre 1939, residente nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia (distretti notarili riuniti di Catania e Caltagirone), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 4 ottobre 2014.

BIANCONI Isabella, nata a Roma il 13 ottobre 1939, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 13 ottobre 2014.

BARZELLOTTI Bruno, nato a Brescia il 16 ottobre 1939, residente nel Comune di Brescia (distretto notarile di Brescia), è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 16 ottobre 2014.

SILVESTRONI Vincenzo, nato a Roma il 23 ottobre 1939, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 23 ottobre 2014.

CHIARAMONTE Salvatore, nato a Caltagirone il 25 ottobre 1939, residente nel Comune di Bologna (distretto notarile di Bologna), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 25 ottobre 2014.

VINCIGUERRA Massimo, nato a Venezia il 27 ottobre 1939, residente nel Comune di Vallecrosia (distretti notarili riuniti di Imperia e Sanremo), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 27 ottobre 2014.

CESERANI Anna Maria, nata a Sant'Agata Bolognese il 5 novembre 1939, residente nel Comune di Castelfranco Emilia (distretto notarile di Modena), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 5 novembre 2014.

GABINIO Claudio, nato a Bologna il 5 novembre 1939, residente nel Comune di Rovigo (distretto notarile di Rovigo), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 5 novembre 2014.

TATARANO Giovanni, nato a Taranto il 14 novembre 1939, residente nel Comune di Bari (distretto notarile di Bari), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 14 novembre 2014.

CASINO Michele Arcangelo, nato ad Irsina il 19 novembre 1939, residente nel Comune di Matera (distretto notarile di Matera), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 19 novembre 2014.

BELLINI Carlo, nato a Roma il 24 novembre 1939, residente nel Comune di Poggio Mirteto (distretti notarili riuniti di Viterbo e Rieti), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 24 novembre 2014.

PALADINI Benedetto, nato a Napoli il 28 novembre 1939, residente nel Comune di Napoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 28 novembre 2014.

MARCHETTI Piergaetano, nato a Milano il 30 novembre 1939, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 30 novembre 2014.

DELLA MONICA Arturo, nato a Napoli il 2 dicembre 1939, residente nel Comune di Bari (distretto notarile di Bari), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2 dicembre 2014.

PARENTI Enrico, nato a Roma il 4 dicembre 1939, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 4 dicembre 2014.

FRAGOMENI Carlo, nato a San Marco Argentano l'8 dicembre 1939, residente nel Comune di Frosinone (distretto notarile di Frosinone), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 8 dicembre 2014.

SOMMARIVA Vittorio, nato a Bologna il 9 dicembre 1939, residente nel Comune di Bologna (distretto notarile di Bologna), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 9 dicembre 2014.

BERTARELLI Lucio, nato a Roma il 10 dicembre 1939, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 10 dicembre 2014.

ANTONIUCCI Antonello, nato a Bari il 18 dicembre 1939, residente nel Comune di Bassano del Grappa (distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18 dicembre 2014.

SEVERINI Luciano, nato a Milano il 18 dicembre 1939, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18 dicembre 2014.

TUFANI Maurizio, nato a Roma il 18 dicembre 1939, residente nel Comune di Frascati (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18 dicembre 2014.

GRIFI Marcello, nato a Roma il 21 dicembre 1939, residente nel Comune di Foligno (distretto notarile di Perugia), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 21 dicembre 2014.

MUSCARA' Achille, nato a Catania il 27 dicembre 1939, residente nel Comune di Catania (distretti notarili riuniti di Catania e Caltagirone), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 27 dicembre 2014.

SANTACROCE Clara, nata a Roma il 27 dicembre 1939, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 27 dicembre 2014.

ACQUAVIVA Luigi, nato a Faenza il 28 dicembre 1939, residente nel Comune di Borgosesia (distretti notarili riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 28 dicembre 2014.

14A05288

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di 160 società cooperative aventi sede nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia e Molise. (Avviso n. 1/SC/2014).

La scrivente Amministrazione comunica ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Con riferimento all'art. 8, comma 3 della citata legge, questa Amministrazione dà atto che risulta particolarmente gravosa la comunicazione ad ogni singola cooperativa oggetto del procedimento, sia per l'elevato numero dei destinatari sia per il fatto che in alcuni casi essi sono risultati irreperibili già in sede di revisione/ispezione.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni telefonicamente allo 06/47055061 o far pervenire memorie e documenti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo PEC all'indirizzo imp.pmiec.div4@pec.sviluppoeconomico.gov.it, oppure a mezzo fax (06/47055020) oppure all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, ex Divisione IV DGPMIEC, viale Boston n. 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Silvia Trento.

ALLEGATO

ELENCO N.1/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE AI SENSI DELL' ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione	Ass.
1	COGEMAR- SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01742570664	AQ - 117188	PESCINA	AQ	ABRUZZO	NO	19/03/2008	NO
2	ARCHI SERVICES SOC. COOP. A R.L.	01628840660	AQ - 108363	L'AQUILA	AQ	ABRUZZO	2007	25/03/2004	CONF
3	COOP. CLAUDIA	01719130666	AQ - 115319	AVEZZANO	AQ	ABRUZZO	NO	10/04/2007	NO
4	EDIL DO.MI. INTONACI SOCIETA' COOPERATIVA	03364960611	AQ - 126092	TORNIMPARTE	AQ	ABRUZZO	2008	13/07/2007	NO
5	FUTURA 2007 SOC. COOP.	01710360668	AQ - 114693	L'AQUILA	AQ	ABRUZZO	NO	31/01/2007	NO
6	INCOMING NATURA - SOCIETA' COOPERATIVA	01464930666	AQ - 95551	PESCOCOSTANZO	AQ	ABRUZZO	2007	30/06/1998	NO
7	LA FARFALLA BIANCA SOC. COOP. SOCIALE	01765840663	AQ - 118897	L'AQUILA	AQ	ABRUZZO	NO	21/01/2009	NO
8	L'AQUILA 2009 ENGINEERING SOC. COOP.	01783370669	AQ - 120507	L'AQUILA	AQ	ABRUZZO	NO	04/09/2009	AGCI
9	LOGISTICA SERVIZI SOC. COOP.	01718900663	AQ - 115331	AVEZZANO	AQ	ABRUZZO	NO	20/04/2007	NO
10	MILLENNIUM SOC. COOP. A R.L.	01494580663	AQ - 97680	ATELETA	AQ	ABRUZZO	2007	15/07/1999	NO
11	SOC. COOP. TAM TAM TOUR A R. L.	01396710665	AQ - 85832	SCANNO	AQ	ABRUZZO	2007	11/07/1996	NO
12	SOC.COOP. SOCIALE VO.LO. (VOLARE LONTANO)	01560340661	AQ - 102949	L'AQUILA	AQ	ABRUZZO	2007	22/11/2001	CONF
13	SPORTIVAMENTE SOC. COOP. A R.L.	01598090668	AQ - 105937	L'AQUILA	AQ	ABRUZZO	2007	06/03/2003	CONF
14	STARTUP MULTIMEDIA SOCIETA' COOPERATIVA	01739170668	AQ - 116869	AVEZZANO	AQ	ABRUZZO	NO	08/02/2008	NO
15	BIOAGRICOLACUPELLO SOC. COOP. A R.L.	02196400697	CH - 159738	CUPELLO	CH	ABRUZZO	NO	14/02/2007	NO
16	BIOAGRICOLASCERNI SOC. COOP. A R.L.	02196380691	CH - 159734	SCERNI	CH	ABRUZZO	NO	14/02/2007	NO
17	CONSORZIO DELLA MAJELLA SOC. COOP. A R.L.	01722550694	CH - 104109	PRETORO	CH	ABRUZZO	2007	19/04/1995	NO
18	COOP. AGRICOLA ADRIANO	02275820690	CH - 165954	ATESSA	CH	ABRUZZO	NO	18/02/2009	NO
19	EDIL MASTER SOC. COOP.	02230660694	CH - 162533	LANCIANO	CH	ABRUZZO	NO	21/01/2008	NO
20	KREA SOC. COOP.	01991160696	CH - 143621	VASTO	CH	ABRUZZO	2007	19/11/2001	NO
21	T.R. SOC. COOP.	02271650695	CH - 165708	BUCCHIANICO	CH	ABRUZZO	2009	27/01/2009	NO
22	A & S ABRUZZO SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	01703450682	PE - 122290	PIANELLA	PE	ABRUZZO	2009	19/11/2003	NO
23	ABRUZZO NOLEGGI SOC. COOP. A R.L.	01918530682	PE - 139035	MANOPELLO	PE	ABRUZZO	2009	19/10/2009	NO
24	ABRUZZO SERVIZI GENERALI SOC. COOP. A R.L.	01874890682	PE - 135560	SPOLTORE	PE	ABRUZZO	NO	24/07/2008	NO
25	ADRIATIK POST SOCIETA' COOPERATIVA	01847540687	PE - 133563	PESCARA	PE	ABRUZZO	NO	16/11/2007	NO
26	ATHENA SOC. COOP.	01244470660	PE - 98303	SPOLTORE	PE	ABRUZZO	2007	16/10/1996	AGCI
27	B-SIDE COOP. SOCIALE	01882360686	PE - 136111	CITTA S. ANGELO	PE	ABRUZZO	2008	29/10/2008	CONF
28	C.D.R. TRASPORTI E LOGISTICA SOC. COOP.	01892810688	PE - 136903	CITTA S. ANGELO	PE	ABRUZZO	NO	10/02/2009	NO
29	CO. SER. SOC. COOP. A R.L.	01838400685	PE - 132793	PESCARA	PE	ABRUZZO	2008	26/07/2007	NO
30	COOP. D'INTERNAZIONALI. DEL PUB. E PRIVATO	01820040689	PE - 131298	PESCARA	PE	ABRUZZO	NO	30/01/2007	NO
31	COOP. SOCIALE NUOVI ORIZZANTI	01586100685	PE - 113108	BUSSI SUL TIRINO	PE	ABRUZZO	2008	30/05/2000	LEGA
32	COOP. SOCIALE NUOVO MILLENNIO	01560840686	PE - 111235	PESCARA	PE	ABRUZZO	2008	18/10/1999	LEGA
33	COOPERATIVA SOCIALE DRANCO A R.L.	01892780683	PE - 137802	PESCARA	PE	ABRUZZO	NO	22/12/2008	NO

ELENCO N.1/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE AI SENSI DELL' ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.									
N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	*Ass.*
34	DELTA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	01892210681	PE - 136860	PESCARA	PE	ABRUZZO	NO	05/02/2009	NO
35	GLOBAL SERVICE ABRUZZO SOC. COOP	01845200680	PE - 133319	MONTESILVANO	PE	ABRUZZO	NO	26/10/2007	NO
36	KARPA SOC. COOP.	01546770668	PE - 151058	SPOLTORE	PE	ABRUZZO	2009	17/05/2001	LEGA
37	LE STELLE DELL'ORSA SOC. COOP.	01575730682	PE- 112556	PESCARA	PE	ABRUZZO	2009	09/03/2000	CONF
38	MIHAELA DISTRIBUTION SOC.COOP. A R.L.	01903040689	PE - 137742	SPOLTORE	PE	ABRUZZO	NO	14/05/2009	NO
39	NUOVA IDEA SOCIETA' COOPERATIVA	01611080688	PE - 115067	SERRAMONACESCA	PE	ABRUZZO	2008	05/03/2001	NO
40	ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI TONNIERI DELL' ADRIATICO	01724660681	PE - 124157	PESCARA	PE	ABRUZZO	2009	04/05/2004	CONF
41	PAV SOC. COOP. A R.L.	01837060688	PE - 132685	CITTA S. ANGELO	PE	ABRUZZO	NO	11/07/2007	NO
42	SOC. COOP. ULISSES	01827880681	PE - 131945	CITTA S. ANGELO	PE	ABRUZZO	NO	03/04/2007	NO
43	ARGENTA SOC. COOP.	01715090674	TE - 146790	TERAMO	TE	ABRUZZO	2009	18/12/2008	CONF
44	COSTANZ - SOC. COOP.	01659330672	TE - 141980	SANT'EGIDIO VIBRA.	TE	ABRUZZO	2007	04/04/2007	NO
45	RINASCITA VOMANO SERVIZI COOP. SOCIALE	01533460679	TE - 131997	MONTORIO AL VOMANO	TE	ABRUZZO	2009	25/11/2003	CONF
46	TERAMO SERVIZI COOP. SOCIALE	01534010671	TE - 132014	TERAMO	TE	ABRUZZO	2009	03/12/2003	CONF
47	S.C.E.P. SOC.COOP. A RL	00477730774	MT- 46002	POLICORO	MT	BASILICATA	2007	23/11/1987	NO
48	MARATEA-UNESCO- COOPERATIVA SOCIALE	01175600772	MT- 78223	MATERA	MT	BASILICATA	NO	03/10/2008	NO
49	I.S.A. - ISTITUTO SERVIZI AZIENDALI- SOC.COOP. A MUTULITA PREVALENTE	01102610779	MT- 72685	TRICARICO	MT	BASILICATA	2009	18/05/2004	NO
50	LUCANA SOCIALGEST- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'	01653680767	PZ - 124743	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ	BASILICATA	2008	07/09/2006	CONF
51	VILLA SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01657580765	PZ- 124953	CALVELLO	PZ	BASILICATA	2009	25/10/2006	NO
52	SOCIETA COOPERATIVA - MODA GIOVANE LUCANA	01024660761	PZ- 75359	CHIAROMONTE	PZ	BASILICATA	2007	27/02/1989	NO
53	T.F. SOCIETA COOPERATIVA	03473610719	PZ- 131777	MELFI	PZ	BASILICATA	2007	04/07/2006	NO
54	IL RIFUGIO SOCIETA COOPERATIVA	00834240764	PZ - 66276	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	BASILICATA	2008	22/10/1984	CONF
55	COOPERATIVA EDILIZIA S.FELICE	93000690763	PZ- 70806	LAVELLO	PZ	BASILICATA	2009	06/07/1976	CONF
56	SOLELUNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01707020762	PZ- 128347	POTENZA	PZ	BASILICATA	2008	26/05/2008	CONF
57	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE E.F.E SO.	01626210767	PZ- 122677	POTENZA	PZ	BASILICATA	2009	30/09/2005	CONF
58	SABEW SOCIETA COOPERATIVA	01668990763	PZ- 125838	RIONERO IN VULTURE	PZ	BASILICATA	NO	01/03/2007	NO
59	MERCURION VALLEY SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	01720880762	PZ- 129316	ROTONDA	PZ	BASILICATA	2009	03/12/2008	NO
60	CINZIA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	85001870766	PZ- 85170	MELFI	PZ	BASILICATA	2009	03/04/1968	NO
61	LUCANIA KENTIA - SOCIETA COOPERATIVA	01677660761	PZ- 126314	MARATEA	PZ	BASILICATA	2009	08/05/2007	NO
62	COOP. SOCIALE AVANTI SOLIDARIETA' "ONLUS" SOCIETA	02386310649	AV - 154503	MARZANO DI NOLA	AV	CAMPANIA	2007	01/06/2004	NO
63	LAVORO E SVILUPPO - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02619260645	AV - 170920	AVELLINO	AV	CAMPANIA	NO	12/10/2009	NO
64	LORETO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	02351090648	AV - 152251	AVELLINO	AV	CAMPANIA	2009	15/09/2003	NO
65	LV PRINT SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	02540280647	AV - 165433	AVELLINO	AV	CAMPANIA	2009	17/12/2007	NO
66	* OPERAPRIMA SOC.COOP. SOCIALE	01478720624	BN - 123675	S.LEUCIO DEL SAN.	BN	CAMPANIA	2010	26/01/2010	NO

ELENCO N.1/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE AI SENSI DELL' ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	*Ass.*
67	AGRICOOP TELESINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	01450200629	BN - 121375	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	NO	02/02/2009	NO
68	COOP.VA SOCIALE BENEVENTO LAVORO PADRE PIO A R.L.	01474850623	BN - 123467	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	2009	22/12/2009	NO
69	COOPERATIVA SOCIALE LA BUONA STELLA SOC.COOP. A R.L.	01382000626	BN - 115797	SAN NICOLA MANFREDI	BN	CAMPANIA	2009	13/02/2006	NO
70	DOMUS SOCIETA' COOPERATIVA	01461000620	BN - 122374	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	NO	19/05/2009	NO
71	EDEN SERVIZI S.C. A R.L.	00856680624	BN - 67241	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	2009	28/11/1988	NO
72	IL DOMANI SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L.	01027580628	BN - 76118	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	2007	14/09/1995	NO
73	PARTHENOPE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	01405150622	BN - 117677	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	2009	23/04/2007	NO
74	TECNO SERVICE 2000 SOCIETA' COOP. A R.L.	01343900625	BN - 113106	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	2008	05/04/2005	NO
75	* CONSEDIL SOC. CONSORTILE COOP.	02064020619	CE-139277	AVERSA	CE	CAMPANIA	2010	02/12/1992	NO
76	ALEIDA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA	03320300613	CE - 234493	TRENTOLA-DUCENTA	CE	CAMPANIA	2009	29/01/2007	NO
77	AR.GI. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03362030615	CE - 237957	MARCIANISE	CE	CAMPANIA	2008	11/06/2007	UNCI
78	ARCADIA SOCIETA' COOPERATIVA	03549720617	CE - 252808	CASERTA	CE	CAMPANIA	NO	30/07/2009	CONF
79	ARTIGIANFIDI SOC. COOP. A R.L.	02308540612	CE - 167141	CASERTA	CE	CAMPANIA	2009	18/04/1996	NO
80	COOPERATIVA PARADISO A R.L.	02560221216	CE - 265964	ORTA DI ATELLA	CE	CAMPANIA	2007	10/12/1991	AGCI
81	COOPERATIVA SOCIALE AL TUO FIANCO	03311970614	CE - 233943	LUSCIANO	CE	CAMPANIA	2008	16/01/2007	CONF
82	COSMAR COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA	03330910617	CE - 235522	VILLA DI BRIANO	CE	CAMPANIA	2009	02/03/2007	NO
83	COSTRUZIONI OLIVA SOCIETA' COOPERATIVA	03455330617	CE - 245636	CESA	CE	CAMPANIA	2008	16/07/2008	NO
84	DI PUORTO COSTRUZIONI 2001 - SOCIETA' COOP	02825450618	CE - 198356	S. CIPRIANO D'AVERSA	CE	CAMPANIA	2008	06/12/2001	NO
85	EDIL GMAK SOCIETA' COOPERATIVA	03541030619	CE - 252152	MARCIANISE	CE	CAMPANIA	2009	22/06/2009	NO
86	EUREKA O.N.L.U.S. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	03501250611	CE - 249039	CELLOLE	CE	CAMPANIA	NO	26/01/2009	CONF
87	LA LUCE DELL'EST COOP. SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	03322960612	CE - 234914	CELLOLE	CE	CAMPANIA	2008	29/01/2007	NO
88	LA NUOVA TEKNOIMBALLAGGI COOP. A.R.L.	03357180615	CE - 237654	CERVINO	CE	CAMPANIA	2008	08/06/2007	NO
89	PA.MI. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03453020616	CE - 245294	CASALUCE	CE	CAMPANIA	NO	01/07/2008	NO
90	PADRE PIO - SOCIETA' COOPERATIVA	03484230614	CE - 247909	CASERTA	CE	CAMPANIA	NO	20/11/2008	NO
91	PEDEMONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	03276990615	CE - 231441	CASAGIOVE	CE	CAMPANIA	2008	13/09/2006	CONF
92	RAGGIO DI SOLE - COOPERATIVA SOCIALE	03453810610	CE - 245707	CASERTA	CE	CAMPANIA	2009	04/07/2008	NO
93	S.F.C. SOCIETA' COOPERATIVA	03533520619	CE - 251664	SAN NICOLA LA STRADA	CE	CAMPANIA	2009	18/05/2009	NO
94	SALTUS LUPI PICCOLA SOCIETA' COOP. A R.L.	02978510614	CE - 209812	GALLUCCIO	CE	CAMPANIA	2008	28/07/2003	NO
95	SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA 2 S G	03294510619	CE - 232716	SAN MARCELLINO	CE	CAMPANIA	2011	14/11/2006	NO
96	SOCIETA' COOPERATIVA EDIL MARTINO	02964870618	CE - 208622	PARETE	CE	CAMPANIA	2009	09/05/2003	NO
97	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA SAINT VINCENT	03020950618	CE - 212290	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	CAMPANIA	2008	20/01/2004	NO
98	SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTALI	03390790610	CE - 240714	CASERTA	CE	CAMPANIA	2009	15/11/2007	NO
99	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARTOURS	03582930610	CE - 255811	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	CAMPANIA	2010	08/01/2010	NO

ELENCO N.1/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE AI SENSI DELL' ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	*Ass.*
100	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS I TALENTI	03441640616	CE - 244418	MARCIANISE	CE	CAMPANIA	NO	16/05/2008	NO
101	VITAL OXY MEDICAL SOCIETA' COOPERATIVA	03373200611	CE - 238920	AVERSA	CE	CAMPANIA	2008	07/09/2007	NO
102	*COOPERATIVA EDIL MEDITERRANEO	06043991212	NA - 791862	MARIGLIANO	NA	CAMPANIA	2011	29/04/2008	NO
103	*T.M.C. TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA	03155281219	NA - 559429	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	CAMPANIA	2011	17/04/1996	NO
104	ALBACHIARA 07 - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	05657281217	NA - 767258	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2007	26/01/2006	NO
105	AVANGUARDIA TECNOLOGICA SOCIETA' COOPERAT	03225460637	NA - 326878	QUARTO	NA	CAMPANIA	2009	23/04/1980	NO
106	CASTELLO '80 SOCIETA' COOPERATIVA	03472790637	NA - 334501	TORRE ANNUNZIATA	NA	CAMPANIA	2009	02/03/1981	NO
107	DOMUS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	03573250630	NA - 305795	FRATTAMAGGIORE	NA	CAMPANIA	2009	04/04/1977	NO
108	EUREMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07610580636	NA - 637125	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2009	07/03/2000	NO
109	GE.SA. 87 SOCIETA' COPERATIVA DI PROD. LAV.	05039200638	NA - 414204	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2007	02/07/1986	NO
110	IL MAESTRALE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	06398751211	NA - 814092	PROCIDA	NA	CAMPANIA	2009	29/06/2009	NO
111	LE ROSE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	04993561218	NA - 726997	FRATTAMAGGIORE	NA	CAMPANIA	2009	29/12/2004	NO
112	MARINA BLUE ONE SOC. COOP. A R.L.	07079150632	NA - 566308	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2009	27/09/1996	NO
113	MAURO MODA SOCIETA' COOPERATIVA	05465001211	NA - 755208	TERZIGNO	NA	CAMPANIA	2008	06/07/2006	NO
114	MGS TECNO SOCIETA' COOPERATIVA	06034671211	NA - 791504	OTTAVIANO	NA	CAMPANIA	2009	15/04/2008	NO
115	MIMI' SOCIETA' COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	05902710630	NA - 466315	ARZANO	NA	CAMPANIA	2009	21/07/1989	NO
116	PURA VITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	05526711212	NA - 759073	NOLA	NA	CAMPANIA	2008	02/10/2006	NO
117	SHALOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L	04342641216	NA - 688656	CRISPANO	NA	CAMPANIA	2009	14/01/2003	NO
118	SOC. COOP. CERAMICA ARTISTICA E TRADIZIONALE DI CAPODIMONTE	07918510632	NA - 679023	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2008	28/05/2002	CONF
119	SOCIAL SERVICE-SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L.	05424511219	NA - 752674	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	04/05/2006	NO
120	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LA POGGIOVALLE A R.L.	03325571218	NA - 587763	POGGIOMARINO	NA	CAMPANIA	2009	03/04/1997	NO
121	SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATORIA ROYAL A R.L.	03571231210	NA - 612412	FRATTAMINORE	NA	CAMPANIA	2007	09/12/1998	NO
122	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA CERTA DOMUS	05228801212	NA - 741149	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	CAMPANIA	2007	21/10/2005	NO
123	TECNO PROFIL SOCIETA' COOPERATIVA	05704251213	NA - 770607	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2008	22/03/2007	NO
124	ANGARIA SOCIETA' COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	04882430657	SA - 401546	ANGRI	SA	CAMPANIA	2010	28/12/2010	NO
125	BIOEDILIZIA VENTO SOC. COOP.	04600460655	SA - 37981	SALERNO	SA	CAMPANIA	NO	10/04/2008	NO
126	CHARTER ITALIA SUD SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO	04077820654	SA - 341017	EBOLI	SA	CAMPANIA	2009	03/12/2003	NO
127	CONISA SOCIETA' COOPERATIVA	03944420656	SA - 332047	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	2009	07/10/2002	NO
128	COSTRUZIONI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA	04353650650	SA - 360767	EBOLI	SA	CAMPANIA	2008	06/03/2006	NO
129	D'ANIELLO COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA	04744650658	SA - 390321	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	2009	11/09/2009	NO
130	DATA PIU' - SOCIETA' COOPERATIVA	03772520650	SA - 320110	SAN GIOVANNI A PIRO	SA	CAMPANIA	2009	28/03/2001	NO
131	GF LOGISTICA E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	04696420654	SA - 387066	PAGANI	SA	CAMPANIA	2009	14/03/200	NO
132	NEW PARKING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04612900656	SA - 380336	PAGANI	SA	CAMPANIA	NO	04/06/2008	NO

ELENCO N.1/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE AI SENSI DELL' ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	*Ass.*
133	NUOVA VAL CALORE SOCIETA' COOPERATIVA	04643300652	SA - 382517	CASTEL S. LORENZO	SA	CAMPANIA	NO	22/09/2008	NO
134	OPTIONAL EDIZIONI SOCIETA' COOP. A R.L.	03675080653	SA - 313237	SALERNO	SA	CAMPANIA	2009	17/05/2000	NO
135	SARNO AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COOP.	04281190654	SA - 355389	SARNO	SA	CAMPANIA	2009	27/07/2005	NO
136	SOCIETA' COOP. SOCIALE OLTRE IL GIARDINO	01891320648	SA - 253349	SALERNO	SA	CAMPANIA	2008	07/05/1993	NO
137	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONTATTO	04707540656	SA - 386958	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	CAMPANIA	2009	09/04/2009	CONF
138	TERRE DEL CILENTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	04024080659	SA - 336967	STELLA CILENTO	SA	CAMPANIA	2008	30/04/2003	NO
139	*ELACOM & SERVICES SOCIETA'COOPERATIVA	02164970598	LT - 150960	LATINA	LT	LAZIO	2011	21/07/2003	NO
140	* 3EMME - SOCIETA COOPERATIVA	02447110590	LT- 172193	FONDI	LT	LAZIO	2011	09/07/2008	NO
141	* ARCO SOC. COOP.	09824291000	RM -1191692	ROMA	RM	LAZIO	2010	28/01/2008	NO
142	*SOC. COOP. EDILIZIA DUILIO II A R. L.	03873810588	RM - 462501	ARICCIA	RM	LAZIO	2011	24/07/1980	NO
143	*ANTUAN SOCIETA' COOPERATIVA	03486330164	BG - 382805	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	LOMBARDIA	2009	09/04/2008	NO
144	LUNA SOCIETA COOPERATIVA	03498910169	BG- 383677	TREVIGLIO	BG	LOMBARDIA	2008	06/06/2008	NO
145	IN BOCCA AL LUPO SOCIETA COOPERATIVA	03440680167	BG- 379304	LEVATE	BG	LOMBARDIA	2008	26/11/2007	NO
146	EDILALEX COOPERATIVA	03408660169	BG- 375971	CARAVAGGIO	BG	LOMBARDIA	NO	06/06/2007	NO
147	SERVIZI GENERALI SOCIETA COOPERATIVA	03509250167	BG- 384721	TREVIGLIO	BG	LOMBARDIA	NO	24/07/2008	NO
148	*COOPERATIVA RIVOLTANA - SOC. COOP. A R.L.	01230700195	CR - 153561	RIVOLTA D'ADDA	CR	LOMBARDIA	2011	16/12/2000	NO
149	PANTA SOCIETA COOPERATIVA	01424700191	CR- 170460	SPINO D'ADDA	CR	LOMBARDIA	NO	22/10/2007	NO
150	COOP. SERVIZI CREMA SCARL	01422640191	CR- 170360	PANDINO	CR	LOMBARDIA	NO	25/09/2007	NO
151	K.C. SOCIETA COOPERATIVA	01438480194	CR- 171619	RIVOLTA D'ADDA	CR	LOMBARDIA	NO	06/03/2008	NO
152	* INTERVENTI RAPIDI PULIZIE SOC. COOP.	05375270963	MB-1818161	CONCOREZZO	MB	LOMBARDIA	2011	11/07/2006	UNICOOP
153	AQUILONIA SERVIZI E TURISMO SOC. COOP.	01586990705	CB - 119927	CAMPOBASSO	CB	MOLISE	NO	22/11/2007	NO
154	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	00949190706	CB- 102721	CAMPOBASSO	CB	MOLISE	2007	28/11/1997	CONF
155	CASALE MINU' SOCIETA' COOPERATIVA	01573610704	CB- 118804	FOSSALTO	CB	MOLISE	no	07/03/2007	NO
156	ITALIA RADIO MOLISE SOCIETA COOPERATIVA	00781780705	CB- 80374	FERRAZZANO	CB	MOLISE	2007	14/11/1989	LEGA
157	PROGRAMMA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	01521810703	CB- 114835	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	MOLISE	2007	12/10/2004	NO
158	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE MOLISANA	01493180705	CB- 112630	SAN POLO MATESE	CB	MOLISE	2009	21/07/2003	UNICOOP
159	TECNOARC- PRODUZIONE & SISTEMI - SOCIETA COOPERATIVA	00951120708	CB- 103594	CAMPOBASSO	CB	MOLISE	2010	08/01/1998	UNICOOP
160	PULICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	00207980947	IS- 19444	ISERNIA	IS	MOLISE	2007	19/01/1981	LEGA

14A05147

Approvazione della disciplina del mercato della capacità elettrica

Si rende noto che con decreto del Vice Ministro dello sviluppo economico, prof. Claudio De Vincenti, in data 30 giugno 2014, è stata approvata la disciplina del mercato della capacità elettrica.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico alla pagina www.sviluppoeconomico.gov.it

14A05287

Avviso pubblico relativo a CSE - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica.

È stato pubblicato in data 24 giugno 2014 sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it, l'Avviso pubblico CSE - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica - che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per l´acquisto, tramite il Mercato Elettronico della P.A., di prodotti e servizi per l´efficientamento energetico e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli edifici delle Amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

L'avviso pubblico, emesso dall'Autorità di gestione del Programma operativo interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR 2007-2013" - Direzione generale per il Mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - Ex Divisione IX - Attuazione e gestione di programmi di incentivazione nazionali e interregionali in materia di energie rinnovabili, efficienza e risparmio energetico, sviluppo sostenibile - Linea di attività 1.3 "Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubbliche"; Linea di attività 2.7 "Interventi di efficientamento energetico nell'ambito di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile", è consultabile oltre che sul sito del Ministero dello sviluppo economico anche sui seguenti siti: www.poienergia.it e www.acquistinretepa.it

14A05289

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-158) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.